

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha avanzato, in data (omissis), richiesta di parere in ordine alla compatibilità della professione forense con l'assunzione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una S.p.A., di cui allega statuto, limitandosi alla sola rappresentanza e senza svolgere incarichi amministrativi e/o gestionali.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avvocato Aldo Minghelli, quale coordinatore della struttura Deontologica, estensore Avv. Sandra Aromolo

Osserva

La disciplina delle **incompatibilità** e le sue eccezioni è contenuta, rispettivamente, negli articoli 18 e 19 della L. 31 dicembre 2012, n. 247.

La sua ratio, come in passato, è sempre quella di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato nell'esercizio della sua attività professionale, "indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti", come recita l'art. 1, comma 2, lett. b), della citata legge, e i principi su cui si fonda l'esercizio dell'attività di avvocato, come dispongono l'art. 2, comma 1 "L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza svolge le attività di cui ai commi 5 e 6", e l'art. 3, comma 1, primo periodo "L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale."

In particolare la lettera c) dell'art. 18 sancisce che: "la professione di avvocato è incompatibile con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità **l'esercizio di attività di impresa commerciale**, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali e familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico".

Al precedente dettato normativo deve poi aggiungersi il diretto richiamo effettuato dall'art. 6 del C.D.F. che sancisce per l'Avvocato il divieto di esercitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo e con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

Anche il precedente orientamento giurisprudenziale, pur in vigore della Legge professionale del 1933 e del previgente codice deontologico, circoscriveva l'incompatibilità fra professione forense e cariche sociali alle ipotesi in cui il soggetto fosse titolare di effettivi poteri gestionali, non riconoscendo alcuna condizione di incompatibilità qualora le sue funzioni fossero di

mera rappresentanza.

A Tal fine è stato rilevato "essere incompatibile con l'esercizio della professione forense e deve essere cancellato l'avvocato presidente di una s.p.a., se pur municipalizzata, che vanti poteri effettivi di gestione ordinaria e straordinaria. La carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore di una società commerciale è, infatti, compatibile con l'esercizio della professione forense e l'iscrizione all'albo, solo nell'ipotesi in cui tale funzione comporti compiti meramente amministrativi e rappresentativi" (C.N.F. parere n. 165 del 26 giugno 2003).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25797 del 18 novembre 2013, in tema di compatibilità fra la professione di avvocato e la carica di presidente di un consiglio di amministrazione di una società (invero nel caso di specie trattavasi di praticante avvocato, ma le considerazioni giuridiche sottese alla decisione rimangono le stesse) ha evidenziato come il nuovo disposto normativo di cui all'art. 18 della L. 247/2012, laddove circoscrive poteri gestori, recepisce un consolidato orientamento giurisprudenziale, che appunto, escludeva l'incompatibilità fra la professione forense e l'assunzione di cariche che fossero prive di effettivi poteri di gestione o di rappresentanza.

L'istante, nella sua richiesta di parere, ha allegato lo statuto dell'ente societario; l'art. 16) del detto statuto prevede al co. 1) che l'amministrazione della società sia affidata al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, mentre il co. 2) stabilisce che gli amministratori possono anche non essere soci; il co. 6) prevede che il Consiglio di Amministrazione elegga tra i suoi membri il Presidente, a meno che la detta funzione sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; il co. 7) del medesimo articolo prevede che ai componenti dell'organo amministrativo spetti un compenso per lo svolgimento del loro ufficio;

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito formulato.